

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 25.08.2020

L'anno 2020 (duemilaventi) e questo dì venticinque del mese di agosto, a Vernio in via della Stazione 12, alle ore 21:00, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci della Società della Misericordia in seconda convocazione, essendo andata la prima deserta, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. adeguamento statutario ai fini e per gli effetti del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche;
2. varie ed eventuali.

Sono presenti gli associati sigg.ri: Piero Sarti, Paolo Lucarini, Valeriano Nannini, Franca Pagliai, Elisabetta Alberti, Simone Capeccchi, Giovanni Stefanacci, Daniele Corsi, Maria Rita Bettini, Roberta Fiesoli, Nello Giuliani, Marcella Giugni, Carlo Calzolari, Aldo Langianni e Luca Pagni per un totale di 15 (quindici) voti validi sui 60 (sessanta) aventi diritto.

Sono altresì presenti gli Amministratori nelle persone dei sigg.ri: Piero Sarti, Paolo Lucarini, Valeriano Nannini, Marcella Giugni, Carlo Calzolari e Luca Pagni.

Per il Collegio Sindacale è presente il Signor Aldo Langianni.

Assume la presidenza il sig. Piero Sarti e funge da segretario il signor Paolo Lucarini. Il Presidente, rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di Statuto, constatata la presenza di n° 15. (quindici) voti validi, dichiara la riunione validamente costituita ed invita i presenti a discutere e deliberare sui punti posti all'Ordine del Giorno sui quali tutti si dichiarano informati e nessuno si oppone alla sua discussione.

Sul primo punto, sempre il Presidente, illustra l'argomento comunicando che una profonda riforma ha interessato il mondo dell'associazionismo con l'introduzione nel nostro ordinamento del Codice del Terzo settore (D.lgs nr.117 del 3 Luglio 2017) che ha radicalmente modificato l'inquadramento giuridico, amministrativo e fiscale anche delle associazioni no-profit. Ciò premesso l'iscrizione al Registro presuppone che lo Statuto contenga determinate disposizioni previste dal Codice del Terzo Settore. Il Presidente apre la discussione e, dopo ampio dibattito fra gli associati presenti, propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.



Il Presidente accerta che tutti gli associati presenti alla seduta sono favorevoli all'adeguamento statutario così proposto ai sensi di Legge.

Il Presidente dichiara dunque approvato all'unanimità il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente deliberazione.

Si dà mandato al Presidente, o ad un suo delegato, di provvedere alla registrazione della presente deliberazione con l'allegato nuovo Statuto chiedendo l'esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo, come previsto, rispettivamente, dal co. 3 e dal co. 5 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche. A seguito della modifica statutaria La denominazione dell'Associazione sarà integrata automaticamente con la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" (in sigla APS).

Sulle varie ed eventuali interviene il Consigliere Valeriano Nannini il quale proporrebbe di aggiungere alla denominazione dell'Associazione la frase "Gruppo Storico Conti Bardi". Ciò premesso la nuova denominazione dovrebbe essere la seguente: "Società della Miseria - Gruppo storico Conti Bardi APS". Sempre il Consigliere Nannini suggerisce inoltre di modificare la sede da Vernio, via Borgo 13 a Vernio, Piazza del Comune 20.

L'Assemblea all'unanimità approva la proposta del Consigliere Valeriano Nannini e, di conseguenza, l'Associazione avrà la seguente denominazione: "Società della Miseria - Gruppo storico Conti Bardi APS" con sede in Vernio, Piazza del Comune 20.

Infine, l'Assemblea, ancora all'unanimità, autorizza il Presidente Signor Piero Sarti a dire e fare quanto opportuno e necessario affinché si proceda alla iscrizione della Associazione nel Registro del Terzo Settore. Il Presidente viene, sempre all'unanimità, autorizzato a sottoscrivere ogni documento che si renderà necessario al completamento della pratica di iscrizione (compreso il presente verbale ed il novellato Statuto) nonché ad apporre, a nome e per conto dei presenti alla seduta, ogni firma di collegamento delle diverse carte componenti il presente fascicolo.

Dopodiché null'altro essendovi da deliberare e da discutere e più nessuno avendo chiesto la parola, previa lettura approvazione e sottoscrizione del presente verbale, la riunione termina alle ore 22:35.

IL PRESIDENTE

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE
Emissione registrazione dell'atto reg. to il 12.8.2020
al N. 292 Mod. 3
IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Firma delegata del Direttore Provinciale
Rosario Maria Giusto
IL SEGRETARIO





STATUTO (allegato A)

SOCIETÀ DELLA MISERIA - GRUPPO STORICO CONTI BARDI APS

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART.1

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, l'Associazione di promozione sociale denominata "Società della Miseria - Gruppo storico Conti Bardi APS".

ART. 2

L'Associazione ha sede legale a Vernio Piazza del Comune 20, e potrà, con delibera dell'organo amministrativo, variare la propria sede all'interno dello stesso Comune di Vernio. Potrà inoltre istituire e sopprimere, sempre con delibera dell'organo di amministrazione, sedi secondarie ed uffici.

L'Associazione ha durata illimitata, non ha carattere politico ed è aconfessionale.

ART. 3

L'Associazione non ha fini di lucro.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 4

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera F, art. 5 Codice del terzo settore);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera I, art. 5 Codice del terzo settore);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso (lettera K, art. 5 Codice del terzo settore).

L'Associazione, basata sui principi di democrazia ed uguaglianza, si pone come primario scopo statuario la rievocazione dei fatti avvenuti a Vernio nel XVI secolo con lo studio e l'organizzazione della **Festa della Pulendina**.

Per il raggiungimento dello scopo su menzionato nonché per favorire la conoscenza e la divulgazione di tale patrimonio storico-culturale, l'Associazione potrà:

- curare pubblicazioni
- realizzare mostre, manifestazioni culturali ed eventi
- realizzare seminari, ricerche.

Potrà, infine, organizzare qualsiasi altra iniziativa e compiere operazioni commerciali, mobiliari ed immobiliari atte al raggiungimento degli scopi associativi.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ASSOCIATI

ART. 5

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, condividendo le finalità del presente Statuto, intendono partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle stesse.

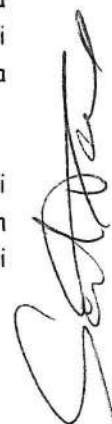
ART. 6

Per essere ammessi ad associato è necessario presentare, in forma scritta, all'organo amministrativo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale nonché l'eventuale indirizzo di corrispondenza elettronica;
- dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi associativi.

E' compito dell'organo amministrativo deliberare, entro 30 (trenta) giorni, su tale domanda.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi 30 (trenta) giorni all'Assemblea la quale, nella sua prima convocazione utile, si pronuncerà in modo definitivo.



ART. 7

Gli associati hanno diritto a ricevere, all'atto dell'ammissione un'eventuale tessera associativa, a usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione, nonché ad essere eletti negli organi associativi ed ad intervenire con diritto di voto nelle assemblee.

ART. 8

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi associativi ed al pagamento di quote straordinarie ad integrazione del fondo associativo.

ART. 9

Gli associati perdono tale qualifica, per i seguenti motivi:

1. Recesso: con richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
2. Morte.
3. Espulsione:
 - quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti interni od alle deliberazioni prese dagli organi associativi;
 - espulsione quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote associative, senza giustificato motivo, per più di due esercizi;
 - qualora, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Le espulsioni sono decise dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo ad eccezione dell'espulsione per morosità, decisa dal Consiglio Direttivo.

Gli Associati espulsi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.

Gli Associati potranno inoltre ricorrere contro il provvedimento secondo le modalità di cui all'art. 6 del presente Statuto.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 10

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea degli associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- L'Organo di controllo al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.

ART. 11

L'Assemblea degli Associati è sovrana, è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza dal Vicepresidente, oppure da un associato nominato dalla stessa Assemblea.

Le assemblee sono Ordinarie o Straordinarie e sono convocate nella sede sociale o in qualsiasi altro luogo, purché nel territorio italiano.

Le loro convocazioni devono effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data e l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima. L'avviso dovrà essere affisso nei locali della sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio Direttivo, in aggiunta a quella obbligatoria stabilita al secondo comma del presente articolo, potrà usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra gli associati l'avviso di convocazione delle assemblee.

ART. 12

L'Assemblea degli associati ha le seguenti funzioni:

- approva gli indirizzi generali ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
 - nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio di previsione (quando predisposto) ed il bilancio consuntivo;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera circa i ricorsi riguardanti l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione nonché in ordine alla devoluzione del suo patrimonio;
 - delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- 

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio consuntivo e preventivo e quante altre volte il Consiglio Direttivo lo creda necessario. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata ogni qualvolta venga richiesta su domanda motivata e firmata dal almeno 1/10 degli associati oppure dalla metà dei membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Straordinaria si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, nonché sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto occorre obbligatoriamente la presenza di almeno un terzo degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Le delibere assembleari debbono essere debitamente trascritte nel libro verbale delle Assemblee degli Associati.

ART. 13

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati in regola con il tesseramento e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.

ART. 14

Ogni associato ha diritto ad un voto. E' ammesso il rilascio di delega scritta purché ad altro associato. Un associato non può avere più di due deleghe.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano oppure a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

ART. 15

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre Consiglieri ad un massimo di tredici eletti dall'Assemblea fra gli associati per la durata di tre esercizi.

I suoi componenti possono essere rieletti e decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre sedute consecutive.

In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo viene cooptato il primo dei non eletti.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, ed il Tesoriere.

ART. 16

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario e comunque almeno due volte all'anno per deliberare sugli atti della vita associativa.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti funzioni:

- a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. redige i rendiconti economico-finanziari (Bilancio) da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. stipula tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività associativa;
- e. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- f. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione associativa.



Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero tra i rappresentanti degli enti e/o società associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile con riguardo alle cause di ineleggibilità e/o di decadenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, in caso di necessità, possono svolgersi attraverso sedute in videoconferenza o tramite l'utilizzo di sistemi informatici purché le riunioni avvengano nel rispetto di criteri di trasparenza e di tracciabilità.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 17

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca le Assemblee ed il Consiglio Direttivo, gestisce l'ordinaria amministrazione dell'Associazione sulla base degli indirizzi emanati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo ai quali riferisce sull'attività svolta.

È autorizzato ad eseguire incassi ed accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo provenienti da pubbliche amministrazioni, enti e privati rilasciandone quietanze liberatorie ed ha la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione innanzi a qualsiasi istanza giudiziaria. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vicepresidente.

ART. 18

L'Organo di controllo (o Collegio Sindacale), anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge (art. 30). In caso di organo collegiale, il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento: ha inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Il controllo amministrativo e contabile può essere affidato, dall'Assemblea degli associati, anche ad un Revisore legale dei conti o all'organo di controllo qualora quest'ultimo non eserciti il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge (art. 31 CTS): Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Sia il Revisore, sia il Collegio dei Sindaci, durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui un nuovo organo di controllo si è ricostituito.

ART. 19



L'organo di Controllo deve effettuare le verifiche almeno ogni novanta giorni. A questo viene poi affidato il controllo contabile.

La decadenza dell'Organo di Controllo è deliberata dall'Assemblea qualora questo non esegua le funzioni alle quali è preposto. Le annotazioni e le eventuali deliberazioni del Revisore legale dei conti o del Collegio devono essere registrati nell'apposito libro.

Non sono eleggibili a sindaco oppure a revisore o, se eletti, decadono d'ufficio i parenti e gli affini degli amministratori fino al quarto grado nonché coloro che hanno nell'Associazione un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 20

Il fondo patrimoniale dell'Associazione, utilizzabile unicamente per il funzionamento dell'Associazione e lo svolgimento delle sue attività statutarie, è costituito da:

- quote e contributi degli associati ed erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dell'Unione europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati o da altre attività di interesse generale indicate nel presente statuto, di cui all'art. 5 CTS;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi, di cui all'articolo 7 CTS;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati;
- proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- rendite patrimoniali.



ART. 21

Le somme versate per le quote annuali di adesione all'Associazione non sono né trasmissibili né rimborsabili in nessun caso.

BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

ART. 22

Il Bilancio Consuntivo è annuale e riflette l'esercizio sociale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea, che lo approva a maggioranza entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

L'eventuale attivo viene imputato al fondo sociale.

Il Bilancio Preventivo, che non è d'obbligo, viene approvato con le stesse modalità di cui al precedente comma, entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno a cui si riferisce.

I Bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione per i quindici giorni precedenti le assemblee che approvano i Bilanci relativi, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al Rendiconto per cassa o nella nota integrativa al Bilancio.

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE

ART. 23

L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni stipulate.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

VOLONTARI E LAVORO RETRIBUITO

ART. 24

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari od al 5% del numero degli associati.

LIBRI

ART. 25



L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:

- richiesta scritta al Presidente;
- richiesta scritta all'organo di controllo se presente.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 26

Con riferimento all'art. 12 del presente Statuto, lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria degli associati con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti dell'Assemblea stessa sia in prima, sia in seconda convocazione.

ART. 27

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore oppure per scopi di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 28

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'Associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'Associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo Settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.



Il Presidente

A stylized, handwritten signature in black ink, featuring a large, sweeping initial 'G' followed by several fluid, connected strokes.

Il Segretario

A handwritten signature in black ink, starting with a horizontal line, followed by a large, looped initial 'R' and several fluid, connected strokes.